

Ricongiunzione anche dalla Gestione separata



di **Antioco Fois**

Da sempre l'Inps cerca di trattenere i contributi incamerati in questa gestione. Ma ora i tribunali si sono messi dalla parte dei professionisti che vogliono portarli all'Enpam e alle altre Casse

Foto:
Wavebreakmedia/Getty

Anche i contributi versati alla gestione separata dell'Inps si possono ricongiungere all'Enpam. A dirlo è la legge in vigore, prima di tutto, ma anche una serie di sentenze che sono entrate nel merito affermando che la ricongiunzione dalla Gestione separata è un diritto.

Finora i professionisti che hanno chiesto il trasferimento dei contributi presso una Cassa previdenziale privata hanno dovuto ingaggiare estenuanti tiri alla fune con l'Inps, finendo poi in tribunale. Dove però i giudici ormai non solo danno loro ragione, ma condannano anche l'Istituto pubblico a rimborsare le spese legali.

LE SENTENZE

Nel corso degli ultimi anni la magistratura si è espressa in più occasioni a favore della possibilità di ricongiungere presso gli enti dei professionisti i contributi della gestione separata Inps. È il caso di un commercialista, che nel 2019 ha avuto il parere favorevole della Corte di cassazione (sentenza n. 26039) e nel 2022 la Corte d'appello di Milano (sentenza n. 97) ha dato ragione a un consulente del lavoro che voleva ricongiungere all'Enpac (la cassa previdenziale di categoria, come l'Enpam lo è per medici e odontoiatri) i contributi versati alla Gestione separata. In buona sostanza, i giudici di Milano avevano riconosciuto il diritto del lavoratore di poter disporre di un'unica pensione a partire dai contributi versati a più enti, cosa possibile solo con la ricongiunzione.

Nel campo dei camici bianchi, possiamo segnalare due distinti casi, del tutto analoghi, di odontoiatri che sono riusciti a vincere le resistenze dell'Inps. Sono andati avanti nel fare valere il loro diritto a un'unica pensione e a fare fruttare al meglio i loro contributi.

Il tribunale di Como, con la sentenza 151 del 2022, ha riconosciuto a un odontoiatra "il diritto alla ricongiunzione nell'Enpam dei contributi versati alla Gestione separata Inps". Se non bastasse, il giudice ha imposto all'Inps il pagamento delle spese di giudizio. L'Istituto pubblico non ha fatto appello e la sentenza è diventata definitiva.

La Corte di cassazione è tornata poi a pronunciarsi con l'ordinanza 3635/2023 occupandosi di un avvo-

Numerose le sentenze ottenute da professionisti All'Enpam il caso di due odontoiatri

La Cassazione ha ribadito nero su bianco il suo orientamento: "L'assicurato può ricorrere alla ricongiunzione onerosa dei contributi versati alla Cassa professionale a cui è iscritto con i contributi precedentemente versati alla Gestione Separata Inps"

cato. La Sesta sezione civile, però, ha approfittato della sentenza per generalizzare e ribadire "l'orientamento di questa Corte (espresso, da ultimo, da Cass. n.26039 del 2019) con cui è stato stabilito che l'assicurato può ricorrere alla ricongiunzione onerosa dei contributi versati alla Cassa professionale a cui è iscritto con i contributi precedentemente versati alla Gestione Separata Inps". Risultato: il ricorso dell'Inps viene respinto e l'Istituto è condannato a pagare tutte le spese legali.

Più recente la decisione del tribunale del lavoro di Palermo, che ha dato ragione a un altro odontoiatra sul suo diritto alla ricongiunzione, anche in questo caso condannando l'Inps al pagamento delle spese di lite.

Nel particolare, il giudice onorario di Palermo, con sentenza 4788 del 2024, ha ribadito che "sia al lavoratore dipendente che al lavoratore autonomo" spetta "la facoltà di ricongiunzione" nella "gestione cui risulta iscritto", "ai fini del diritto ad un unico trattamento pensionistico".

LA LEGGE

In sé la legge (n. 45/1990, articolo 1, commi 1 e 2) era già chiara: il "libero professionista che sia stato iscritto a forme obbligatorie di previdenza per lavoratori dipendenti, pubblici o privati, o per lavoratori autonomi" ha facoltà, ai fini del diritto e della misura di un'unica pensione, di chiedere la ricongiunzione "nella gestione cui risulta iscritto in qualità di libero professionista".

L'Inps nei casi citati ha usato le più svariate argomentazioni per tentare di bloccare la ricongiunzione. Tutte respinte dalla magistratura ●

Chi ha i contributi bloccati nella Gestione separata

La gestione separata Inps è un contenitore in cui vengono riversati i contributi dei lavoratori senza cassa previdenziale di riferimento. Il lavoratori senza "casa".

Tra questi, curiosamente, vengono fatti rientrare i medici specializzandi, che durante gli anni di formazione, versano i contributi alla Gestione separata. Medici e dentisti possono avere depositato contributi a tale gestione Inps sia quando erano già iscritti all'Enpam sia in periodi precedenti all'adesione alla loro cassa professionale di riferimento.

Si trovano, quindi, ad avere parte del proprio patrimonio previdenziale nella Gestione separata anche camici bianchi che nel corso della loro carriera hanno ricevuto compensi per prestazioni occasionali o collaborazioni coordinate e continuative estranee alla professione medica o odontoiatrica. Su questo vale la pena spendere una parola: i compensi per prestazioni di natura libero-professionale devono essere fatturati attraverso una partita Iva e i contributi derivati vanno versati alla Quota B. Salvo rarissime eccezioni ●

Foto:
Groome/Getty

Come si chiede la ricongiunzione

La ricongiunzione si fa sempre sulla gestione attiva, dove si intendono trasferire i contributi versati altrove. Quindi, i medici e gli odontoiatri che hanno contributi all'Inps (gestione separata compresa), possono fare domanda all'Enpam. La richiesta si fa direttamente dall'area riservata del sito web Enpam.it oppure attraverso l'Ordine presso il quale si è iscritti.

L'Enpam una volta ricevuta la domanda chiederà all'Ente indicato dall'iscritto il prospetto dei contributi: i tempi di questa risposta, nei fatti, purtroppo sono imprevedibili.

A valle di questo processo, l'Enpam invia all'iscritto una proposta che può essere accettata o meno entro 60 giorni.

La ricongiunzione tecnicamente è sempre "onerosa", nel senso che c'è materialmente un trasferimento di denaro. Per l'iscritto però non è detto che ci sia un costo. Infatti, se l'importo dei contributi da trasferire è uguale o superiore al costo della ricongiunzione, non dovrà versare nulla. Tutto viene comunque specificato nella lettera di proposta che l'Enpam invia ●

